



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 482 DEL 20 MARZO 2024**

*Consiglio federale n.7 – riunione del 20 marzo 2024*

### **DELIBERA N.262/2024**

Il Consiglio federale;

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la proposta del testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico a.s.2024/2025 avanzata dalla Lega Basket Serie A e condivisa con la Segreteria Generale;
- precisato che il Manuale per la concessione della Licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico a.s.2024/2025 integra i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale non corrispondenza;
- acquisito il parere favorevole della Lega Basket Serie A e della Commissione Tecnica di Controllo;
- ritenuto il testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico a.s.2024/2025 meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare il testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico a.s.2024/2025 come da allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.

### **DELIBERA N.263/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera della Assemblea della Lega Basket Serie A, assunta in occasione della riunione del 21 febbraio 2024, con cui propone al Consiglio federale la formula del Campionato di Serie A a.s.2024/2025;
- visto che i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI prevedono che le Federazioni possono affidare alle Leghe l'organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato;
- considerato che la formula e le date di svolgimento del Campionato di Serie A sono stabilite dalla Federazione su proposta della Lega ed in ogni caso la formula dovrà tenere conto delle esigenze delle Rappresentative nazionali italiane;

**DELIBERA**

di approvare la formula del Campionato di Serie A maschile a.s.2024/2025, come proposta dalla Lega Basket Serie A con deliberazione assunta dalla Assemblea delle Associate in data 21 febbraio 2024 e che di seguito si riporta:

Campionato: 16 squadre

Stagione Regolare con 30 giornate di gara (andata / ritorno);

Le ultime 2 squadre classificate al termine della stagione regolare retrocedono in Serie A2;

Le prime 8 squadre classificate al termine della stagione regolare accedono ai playoff che si disputeranno con quarti di finale, semifinali e finale al meglio delle 5 gare.

**DELIBERA N.264/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 3 del Regolamento Esecutivo della Lega Basket Serie A, approvato ai fini sportivi dalla Federazione, in cui è specificato che la Lega Basket Serie A definisca ogni stagione sportiva le condizioni di ammissione e di permanenza alla Lega a carico delle Società che partecipano al Campionato professionistico di Serie A maschile;

vista la nota della Lega Basket Serie A, datata 22 febbraio 2024, con cui trasmette la delibera assunta dall'Assemblea della Lega Basket Serie A il 21 febbraio 2024, in cui sono stati definiti i parametri di ammissione e permanenza delle Società alla Lega Basket Serie A, per il Campionato di Serie A a.s.2024/2025;

preso atto che i criteri comunicati non presentano differenze rispetto allo scorso anno e sono coerenti con i vigenti Regolamenti federali;

**DELIBERA**

di prendere atto dei criteri di ammissione e permanenza delle Società alla Lega Basket Serie A, per il Campionato di Serie A a.s.2024/2025 come da delibera assunta dall'Assemblea della Lega Basket Serie A il 21 febbraio 2024 di seguito riportata:

Quota di ingresso società non facente parte di LBA nella stagione 23-24: 325.000,00 euro;

Quota associativa annuale: 20.000,00 euro;

Importo fidejussione bancaria: 250.000,00 euro;

impianto di gioco capienza minima: 3500 posti a sedere;

Il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dagli Articoli 3 e 4 del Regolamento Esecutivo di Lega.

**DELIBERA N.265/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2024/2025 condivisa tra la Segreteria Generale e la Lega Nazionale Pallacanestro;

precisato che il Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2024/2025 integra i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;

ritenuto il testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2024/2025, condiviso tra la Segreteria Generale e la Lega Nazionale Pallacanestro, meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di approvare il testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2024/2025, come da allegato che forma parte integrante della presente delibera.

**DELIBERA N.266/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025 condivisa tra la Segreteria Generale e la Lega Basket Femminile;

precisato che il Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025 integra i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;

ritenuto il testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025, condiviso tra la Segreteria Generale e la Lega Basket Femminile, meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di approvare il testo del Manuale per la concessione della Licenza nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2024/2025, come da allegato che forma parte integrante della presente delibera.

**DELIBERA N.267/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 146 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visto il Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato a.s.2023/2024;
- visto in particolare il paragrafo 10 della sezione 9 del Manuale sopra citato, in cui si stabilisce che le Società Sportive devono depositare alla FIP – Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro il 16 febbraio 2024 idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto relativi al trimestre (1° ottobre-31 dicembre);
- visto il verbale della Commissione Tecnica di Controllo n.54 del 12 marzo 2024 con cui, ad esito dei controlli effettuati, è risultato che la Società Real Sebastiani Rieti SSD arl (cod. FIP 055502), partecipante al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2023/2024, ha adempiuto con 3 giorno di ritardo agli obblighi sopra descritti e previsti alla sezione 9 del Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato a.s.2023/2024;
- preso atto della richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Real Sebastiani Rieti SSD arl (cod. FIP 055502) con un'ammenda pari ad euro 6.000,00 da scontare nel Campionato a.s.2023/2024 per il ritardo evidenziato;
- visto Il punto 5, lettera a), sezione 10 del Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato a.s.2023/2024, in cui è previsto che alla Società che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto di cui al paragrafo 11 della Sezione 9 e di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui al paragrafo 10 della Sezione 9 nei termini fissati dalle disposizioni del presente Manuale, il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C., applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritenuta la richiesta della Com.Te.C. meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali vigenti;

**DELIBERA**

di disporre a carico della Società Real Sebastiani Rieti SSD arl (cod. FIP 055502) con un'ammenda pari ad euro 6.000,00 da scontare nel Campionato a.s.2023/2024.

**DELIBERA N.268/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto il Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A1 femminile e condizioni per la permanenza nel Campionato a.s.2023/2024;
- visto in particolare il paragrafo 10 della sezione 9 del Manuale sopra citato, in cui si stabilisce che le Società Sportive devono depositare alla FIP – Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro il 16 febbraio 2024 idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto relativi al trimestre (1° ottobre-31 dicembre);
- visto il verbale della Commissione Tecnica di Controllo n.11 del 12 marzo 2024 con cui, ad esito dei controlli effettuati, è risultato che la Società Pol. Virtus Eirene SSD arl (cod. FIP 032122), partecipante al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2023/2024, ha contravvenuto agli obblighi sopra descritti e previsti alla sezione 9 del Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A1 femminile e condizioni per la permanenza nel Campionato a.s.2023/2024;
- preso atto della richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Pol. Virtus Eirene SSD arl (cod. FIP 032122) con la penalità di un punto in classifica da scontare nel Campionato a.s.2023/2024 per il ritardo evidenziato;
- visto Il punto 5, lettera b), sezione 10 del Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A1 femminile e condizioni per la permanenza nel Campionato a.s.2023/2024, in cui è previsto che alla Società che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui ai paragrafi 9 e10 della Sezione 9, nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale, il Consiglio federale applica, dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferito mancati pagamenti di emolumenti e/o mancato pagamento di INPS e/o mancato pagamento di IRPEF e/o mancato pagamento di Fondo Fine Rapporto maturati nel bimestre in oggetto. Oltre al divieto di provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società, corredato dai documenti da cui risulti il regolare versamento dei tributi e competenze omessi;
- ritenuta la richiesta della Com.Te.C. meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali vigenti;

**DELIBERA**

applicare a carico della Società Pol. Virtus Eirene SSD arl (cod. FIP 032122) la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontare nel Campionato a.s.2023/2024.

**DELIBERA N.269/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 146 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visto il Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A1 femminile e condizioni per la permanenza nel Campionato a.s.2023/2024;
- visto in particolare il paragrafo 10 della sezione 9 del Manuale sopra citato, in cui si stabilisce che le Società Sportive devono depositare alla FIP – Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro il 16 febbraio 2024 idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto relativi al trimestre (1° ottobre-31 dicembre);
- visto il verbale della Commissione Tecnica di Controllo n.11 del 12 marzo 2024 con cui, ad esito dei controlli effettuati, è risultato che la Società OBG Roma SSD arl (cod. FIP 078289), partecipante al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2023/2024, ha adempiuto con 1 giorno di ritardo agli obblighi sopra descritti e previsti alla sezione 9 del Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A1 femminile e condizioni per la permanenza nel Campionato a.s.2023/2024;
- preso atto della richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società OBG Roma SSD arl (cod. FIP 078289) con un'ammenda pari ad euro 2.000,00 da scontare nel Campionato a.s.2023/2024 per il ritardo evidenziato;
- visto Il punto 5, lettera a), sezione 10 del Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A1 femminile e condizioni per la permanenza nel Campionato a.s.2023/2024, in cui è previsto che alla Società che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto di cui al paragrafo 11 della Sezione 9 e di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui al paragrafo 10 della Sezione 9 nei termini fissati dalle disposizioni del presente Manuale, il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C., applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritenuta la richiesta della Com.Te.C. meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali vigenti;

**DELIBERA**

di disporre a carico della Società OBG Roma SSD arl (cod. FIP 078289) con un'ammenda pari ad euro 2.000,00 da scontare nel Campionato a.s.2023/2024.

**DELIBERA N.270/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il paragrafo 69.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2023/2024 riguardante la formula e le date di svolgimento del Campionato di Serie B Interregionale;
- letta nel particolare la sezione relativa al sorteggio per determinare la sequenza per la disputa dei play off e dei play out;
- valutata la proposta del Consiglio Direttivo del Settore Agonistico, svoltosi il 17 marzo u.s., con cui propone che le conference est e sud abbiano il vantaggio dell'eventuale gara tre in casa nei playoff e che le conference ovest e centro abbiano il vantaggio dell'eventuale gara tre in casa nei playout;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

- di approvare la sequenza delle gare per i play off e play out del Campionato di serie B Interregionale come di seguito riportato, integrando il paragrafo 69.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2023/2024;

**Spareggi**

**Playoff promozione al Campionato di Serie B maschile 24/25**

Squadra che disputa la prima e l'eventuale terza gara in casa:

Conference EST e OVEST

Perdente finale play off promozione Conference EST

Conference CENTRO e SUD

Perdente finale play off promozione Conference SUD

**Playout retrocessione al Campionato di Serie C maschile 24/25**

Squadra che disputa la prima e l'eventuale terza gara in casa:

Conference EST e OVEST

Terzultima classificata division play out Conference OVEST

Conference CENTRO e SUD

Terzultima classificata division play out Conference CENTRO

La competenza gestionale degli spareggi, compreso Organi di Giustizia e designazioni arbitrali, rimane invariata come da disposizioni precedenti.

**DELIBERA N.271/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.110/2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ADF BASKET LAMEZIA (cod. FIP 051279) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DEL VECCHIO MICHELE/ADF BASKETBALL LAMEZIA (fasc.126 2022/23);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società ADF BASKET LAMEZIA (cod. FIP 051279) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia DEL VECCHIO MICHELE/ADF BASKETBALL LAMEZIA (fasc.126 2022/23).

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

**DELIBERA N.272/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.110/2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ADF BASKET LAMEZIA (cod. FIP 051279) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TAGLIANO DANILO/ADF BASKETBALL LAMEZIA (fasc.5 2023/24);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di revocare lo stato di morosità della società ADF BASKET LAMEZIA (cod. FIP 051279) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia TAGLIANO DANILO/ADF BASKETBALL LAMEZIA (fasc.5 2023/24).

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

**DELIBERA N.273/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (cod. FIP 029513) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura IDRISOU ABDOUL KARIM/ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (fasc.n.48 2023/24);
- visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (cod. FIP 029513) fissando il termine del 23 aprile 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia procedura IDRISOU ABDOUL KARIM/ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (fasc.n.48 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.



**DELIBERA N.274/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (cod. FIP 029513) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RUGGIERO ANTONIO/ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (fasc.n.56 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (cod. FIP 029513) fissando il termine del 23 aprile 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia procedura RUGGIERO ANTONIO / ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (fasc.n.56 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.275/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (cod. FIP 029513) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TEATE BASKET CHIETI SSD ARL/ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (fasc.n.57 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (cod. FIP 029513) fissando il termine del 23 aprile 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia procedura TEATE BASKET CHIETI SSD ARL / ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (fasc.n.57 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.276/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società TIGERS CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BRACCI JONAS/TIGERS CESENA SSD ARL (fasc.n.51 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società TIGERS CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) fissando il termine del 23 aprile 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia procedura BRACCI JONAS/TIGERS CESENA SSD ARL (fasc.n.51 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.277/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SVEVA PALL. LUCERA (cod. FIP 054760) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZIVANOVIC NEMANJA/SVEVA PALL. LUCERA (fasc.n.52 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SVEVA PALL.LUCERA (cod. FIP 054760) fissando il termine del 23 aprile 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia procedura ZIVANOVIC NEMANJA/SVEVA PALL.LUCERA(fasc.n.52 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.278/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY SSDARL (cod. FIP 055513) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CAMPANI LUCA/STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY (fasc.n.53 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY SSDRAL(cod. FIP 055513) fissando il termine del 23 aprile 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia procedura CAMPANI LUCA/STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY (fasc.n.53 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.279/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CJ BASKET TARANTO SSD ARL/AMBROSIN MATTEO (fasc.n.55 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO (cod. FIP 003021) fissando il termine del 23 aprile 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia procedura CJ BASKET TARANTO SSD ARL/AMBROSIN MATTEO (fasc.n.55 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

**DELIBERA N.280/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 9 febbraio 2024 con la quale è stata dichiarato ai sensi dell'art.161 del Regolamento Organico lo stato di morosità delle seguenti società non riaffiliate con una posizione debitoria nei confronti della FIP  
026121 CUS COSENZA ASD  
034823 CB NAPOLI ASD  
052928 ASD BASKET FERRARA  
052478 KLEB BASKET FERRATA  
050440 POL DIL. ADRENSE  
055807 POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA CITTA' DI GELA  
055776 PALL. FIRENZE SSDARL  
051054 A.DIL BASKET S.ELENA
- rilevato che la società 026121 CUS COSENZA ASD ha provveduto ad adempiere entro il termine assegnato;
- rilevato altresì che le società 052478 KLEB BASKET FERRATA e 055776 PALL. FIRENZE SSDARL hanno già subito la revoca dell'affiliazione per debiti verso tesserati;

**DELIBERA**

- Di revocare lo stato di morosità della società 026121 CUS COSENZA ASD per aver adempiuto entro il termine assegnate alle obbligazioni dovute nei confronti della FIP.
- Di revocare l'affiliazione alle società 052928 ASD BASKET FERRARA, 050440 POL DIL. ADRENSE, 055807 POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA CITTA' DI GELA, 051054 A.DIL BASKET S.ELENA per non aver provveduto a sanare la propria posizione debitoria nei confronti della FIP.
- Di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione per le società 052478 KLEB BASKET FERRATA e 055776 PALL. FIRENZE SSDARL per non aver provveduto a sanare la propria posizione debitoria verso la FIP in aggiunta alla posizione debitoria verso i tesserati.

**DELIBERA N.281/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto il decreto legislativo n.36 del 2021 riguardante la così detta riforma dello sport;
- ritenuto di dover normare con congruo anticipo le norme di ammissione del Campionato Under 19 eccellenza maschile a.s.2024/2025 salvo successivamente inserirle all'interno delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2024/2025;
- vista la proposta avanzata dal Responsabile del Settore Giovanile allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali;

**DELIBERA**

di approvare le norme di ammissione al Campionato Under 19 eccellenza maschile a.s.2024/2025 come da allegato alla presente delibera che ne forma parte integrante e sostanziale.

**DELIBERA N.282/2024**

Il Consiglio federale;

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto il decreto legislativo n.36 del 2021 riguardante la così detta riforma dello sport;
- viste le proprie delibere n.241/2023, n.350/2023, n.91/2023 e n.215/2024 con le quali, in considerazione dell'abolizione del vincolo sportivo previsto dal decreto sopra citato, all'esito delle riunioni della Commissione Svincolo, sono stati definiti i nuovi parametri per i Nuovi Atleti Svincolati (NAS), è stata definita la normativa con la quale sarà possibile cedere tra Società le nuove quote % dei parametri NAS che si matureranno tesserando a titolo definitivo l'atleta dai 12 ai 19 anni, sono state fissate le suddivisioni percentuali del NAS sulla base delle nuove decisioni, sono stati inoltre fissati i termini e le modalità di tesseramento e la suddivisione delle categorie dei Campionati giovanili maschili;
- preso atto della proposta avanzata dal Vicepresidente federale Vicario Casarin e dal Presidente del Comitato Regionale Toscana con cui chiedono di variare alcune percentuali riferite ai premi NAS precedentemente stabilite riferite alle annate 2021 e seguenti;
- ritenuto opportuno codificare una procedura massiva di tesseramento a favore delle Società per gli atleti tesserati la stagione sportiva precedente, al fine di agevolare l'iter burocratico previsto dai Regolamenti federali e dalle leggi dello stato garantendo, al contempo, i diritti di tutte le componenti coinvolte;
- ritenuto altresì opportuno stilare un documento che riassume le principali novità introdotte dal Consiglio federale nella regolamentazione della materia del vincolo sportivo, della premialità "NAS" e nella organizzazione dei Campionati giovanili maschili al fine di dare ampia e tempestiva comunicazione a tutte le componenti interessate delle novità introdotte;
- considerato che, allo stato, non vi sono state proposte innovative in merito ai Campionati giovanili femminili che saranno oggetto di successiva regolamentazione all'interno delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2024/2025 in occasione della prossima riunione consiliare;
- visto il documento riassuntivo denominato "riepilogo normativa svincolo" allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- acquisito il parere favorevole della Commissione svincolo;
- ritenuto il documento sopra citato meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di approvare il documento riassuntivo denominato "riepilogo normativa svincolo", allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

di conferire mandato alla Segreteria Generale per dar la più ampia diffusione del documento a tutte le componenti interessate.

**DELIBERA N.283/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.45/2024, assunta dal Presidente federale il 13 marzo u.s., con la quale è stato autorizzato il Sig. Dragan Sakota (Tessera C.N.A. 034985) ad assolvere all'obbligo di aggiornamento partecipando al Clinic Internazionale Allenatori in programma a Bologna il 29 e 30 giugno p.v., ed è stato stabilito che nel caso in cui il Sig. Dragan Sakota non ottemperasse all'obbligo di aggiornamento di cui sopra, non potrà essere tesserato gare per la stagione sportiva 2024/2025;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.45/2024, assunta dal Presidente federale il 13 marzo u.s.

**DELIBERA N.284/2024**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 5 del Regolamento Sanitario;

ravvisata la necessità di redigere l'elenco dei Medici dello Staff Sanitario dei Settori Squadre Nazionali per l'anno 2024;

visti i nominativi proposti dal Medico Federale, Dott. Roberto Ciardo, per ricoprire tali incarichi;

acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

valutati positivamente i profili professionali proposti;

**DELIBERA**

di approvare l'elenco dei Medici dei Settori Squadre Nazionali per l'anno 2024 di seguito indicato:

MEDICI		
1	ANDRIGHETTI	MARTA
2	BARBIERI	ROBERTO
3	BEDOGNI	SABRINA
4	BERARDI	ALBERTO
5	BULGHERONI	ANDREA
6	CIARDO	ROBERTO
7	CIRILLO	GABRIELE
8	CONTE	FRANCESCA
9	CORALLO	STEFANO
10	FACCHETTI	SIMONE
11	FAVARA	ENNIO
12	GAUDENZI	GIANMARCO
13	GIORGETTI	ANDREA
14	IGNOZZA	CARMELA
15	LANZANI	FRANCESCO
16	LAURENZO	MICHELA
17	LOSCHIAVO	ALESSANDRA
18	MARCANGELI	GUIDO
19	MAURANO	ATTILIO
20	MONTI	RICCARDO
21	MORRA	LORENZO
22	PINA	MATTEO
23	SARULLO	SILVIA
24	SENZAMENO	SANDRO
25	TETTAMANTI	PIERGIUSEPPE
26	TONINI	MICHELE
MEDICI-ORTOPEDICI		
27	BILLI	ANDREA
28	CORTINA	RAFFAELE
29	FABBRINI	ROBERTO
30	FRAINETTI	ANTONIO
31	GILDONE	ALESSANDRO
32	PECCHIA	STEFANO
33	SCREMIN	ALBERTO

**DELIBERA N.285/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;  
esaminata la delibera n. 42/2024, assunta dal Presidente federale in data 27 febbraio 2024 con la quale è stato approvato il bando del progetto “L’Easybasket a Scuola” per l’assegnazione di un contributo alle A.S.D. affiliate alla FIP per la promozione dell’attività di easybasket in ambito scolastico per il periodo nel periodo aprile/novembre 2024;  
condivise le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 42/2024 assunta dal Presidente federale in data 27 febbraio 2024.

**DELIBERA N.286/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;  
esaminata la delibera n. 43/2024, assunta dal Presidente federale in data 27 febbraio 2024 con la quale è stata assegnata l’organizzazione delle finali nazionali dei Campionati Giovanili femminili e maschili a.s. 2023/2024;  
condivise le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 43/2024 assunta dal Presidente federale in data 27 febbraio 2024

**DELIBERA N.287/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;  
vista la propria delibera n.22/A, assunta il 20 gennaio 2023 e ratificata con delibera n.36/A assunta dal Consiglio federale il 2 marzo 2023, con la quale è stato approvato il contratto tra la FIP e la NBA per lo svolgimento della *Jr.NBA FIP Schools League* per i prossimi 4 anni;  
ritenuto di dover individuare la sede per lo svolgimento delle Finali dell’evento *Jr.NBA FIP Schools League* 2024 il 24 e 25 maggio 2024 a cui parteciperanno le squadre vincitrici di ogni Torneo cittadino;  
ritenuto altresì di dover approvare la formula dell’evento Finale, il Regolamento per lo svolgimento della competizione ed il modulo con cui le Scuole dovranno comunicare i partecipanti all’evento finale sopra descritto;  
vista la documentazione, che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale, relativa alla formula delle Finals della *Jr.NBA FIP Schools League 2024*, al Regolamento della competizione ed al modulo predisposto dal Settore Scuola della FIP;  
vista la candidatura del Comitato Regionale Umbria con cui propone di svolgere le Finali dell’evento *Jr.NBA FIP Schools League* 2024 il 24 e 25 maggio 2024 a Città di Castello (Pg);  
ravvisata l’estrema urgenza a provvedere preso atto dell’imminente inizio dell’evento;

**DELIBERA**

di stabilire che le Finali dell’evento *Jr.NBA FIP Schools League 2024* si svolgeranno il 24 e 25 maggio 2024 a Città di Castello (Pg).

di approvare la seguente documentazione che si allega alla presente delibera come parte integrante:

- formula delle Finals della *Jr.NBA FIP Schools League 2024*,
- regolamento per lo svolgimento della competizione,
- modulo con cui le Scuole dovranno comunicare i partecipanti all’evento.

**DELIBERA N.288/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- vista la propria delibera n. 142/2023 assunta nella riunione del 15 novembre 2023 con la quale è stato nominato il Sig. Francesco Conforti Componente dell'Ufficio Gare del Comitato Regionale Puglia per l'anno sportivo 2023/2024;
- viste le dimissioni inviate al Comitato Regionale Puglia dal Componente dell'Ufficio Gare del Comitato Puglia Sig. Francesco Conforti, comunicate per e-mail in data 19/2/2024;
- ravvisata la necessità di nominare un nuovo Componente dell'Ufficio Gare del Comitato Regionale Puglia;
- vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 2.24 del 21 febbraio 2024 del Comitato Regionale Puglia con la quale propone di nominare Componente dell'Ufficio Gare del Comitato Regionale Puglia la Sig.ra Angela Notaristefano in sostituzione del Sig. Francesco Conforti;
- riscontrata da parte del Comitato Regionale Puglia la disponibilità della stessa a ricoprire tale incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Puglia meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di nominare Componente dell'Ufficio Gare del Comitato Regionale Puglia la Sig.ra Angela Notaristefano in sostituzione del Sig. Francesco Conforti fino al termine dell'anno sportivo 2023-2024 (scadenza 30 giugno 2024).

**DELIBERA N.289/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.44/2024, assunta dal Presidente federale in data 8 marzo 2024, con la quale sono stati autorizzati l'utilizzo dell'atleta Alessandro La Malfa nel Campionato Divisione Regionale 3 da parte della Società ASD Invicta 93Cento (cod. Fip 006406) e il ritorno da prestito dell'atleta Alessandro Lettini a favore della Società APD Fortitudo Trani (cod Fip 044743);
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

**DELIBERA**

di ratificare la delibera n.44/2024, assunta dal Presidente federale in data 8 marzo 2024.



**DELIBERA N.290/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letto l'articolo 6 comma 1 del Regolamento Esecutivo Tesseramento il quale recita: *“Nella stessa stagione sportiva, un atleta dilettante può essere iscritto in lista elettronica per un massimo di due affiliate partecipanti a Campionati dilettantistici Nazionali o Regionali”*;
- visto il punto 5.9.1.2 delle D.O.A. 23/24 che in merito al Doppio Utilizzo dispone che *“l’atleta ceduto in doppio utilizzo non può effettuare ulteriori tesseramenti”*;
- vista la tabella 8 delle D.O.A. 23/24 che definisce il 28.02.2024 quale termine ultimo per effettuare tesseramenti di tutti gli atleti partecipanti a Campionati Regionali;
- vista l’istanza presentata dalla Società Cus Reggio Calabria (cod. Fip 056084) con cui chiede di poter tesserare in prestito l’atleta Giovanni Alessandro Sarli, nato il 15.05.2006, attualmente tesserato con la società A. Dil. Jumping Basket (cod. Fip 045839);
- verificato che l’atleta Giovanni Alessandro Sarli risulta esser stato iscritto in lista elettronica con la sola Società Stingers ASD (cod. Fip 055071) con la quale era tesserato in prestito prima di rientrare presso la società A. Dil. Jumping Basket e che il suo ulteriore tesseramento non viola i limiti dell’art.6 comma 1 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- vista l’istanza pervenuta da parte della Società Pall. Colleferro (cod. Fip 044381) con cui chiede di poter modificare da prestito regionale a trasferimento definitivo il tesseramento effettuato in data 30.09.2023 dell’atleta Andrea Spina Diana, nato il 09.09.2005, attualmente tesserato anche in Doppio Utilizzo con la Società Virtus Valmontone (cod. Fip 050219);
- verificata che la modifica del tesseramento da prestito a trasferimento definitivo dell’atleta Andrea Spina Diana, già iscritto in lista elettronica sia per la società Pall. Colleferro che per la Virtus Valmontone non comporta l’utilizzo dell’atleta da parte di una terza Società affiliata;
- vista l’istanza avanzata da parte della Società Asd Anspi S. Rita (cod. Fip 029398) con cui chiede di poter tesserare in prestito l’atleta Francesco Santoro, nato il 13.03.2006, attualmente tesserato per la Società A.S. Dil. Virtus Taranto (cod. Fip 051808);
- considerato che l’atleta Francesco Santoro non risulta esser stato inserito in elettronica dalla sua Società tesserante;
- vista l’istanza pervenuta dalla Società ASD Montemurlo (cod. Fip 051413) con cui chiede di poter effettuare il nuovo tesseramento dell’atleta Edoardo Vivarelli nato il 29.09.2002;
- considerato che l’atleta Edoardo Vivarelli nella stagione corrente non risulta esser stato tesserato da alcuna Società affiliata;
- vista l’istanza avanzata dalla Società Acsi Basket 90 Asd (cod. Fip 027153) con cui chiede di poter trasferire l’atleta Davide De Maio, nato il 01.10.2005, alla Società Vision Sport (cod. Fip 055921);
- verificato che la società Acsi Basket 90 è iscritta ai soli Campionati U13M e U14M e che il trasferimento dell’atleta Davide De Maio, mai inserito in lista elettronica, consentirebbe allo stesso di essere impiegato nei Campionati U19M e Divisione Regionale 1;
- vista l’istanza pervenuta dalla Società Basket Giallonero Imola (cod. Fip 001267) con cui chiede di poter tesserare in prestito l’atleta Luca Torregiani, nato il 04.10.2008, attualmente tesserato con la Società BSL San Lazzaro (cod. Fip 055921);

- considerato che l'atleta Luca Torreggiani è stato inserito in lista elettronica per la sola Società BSL San Lazzaro e che il suo ulteriore tesseramento non viola i limiti dell'art.6 comma 1 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- vista l'istanza avanzata dalla Società AD Basket Femminile Pontedera (cod. Fip 051914) con cui chiede di poter perfezionare il tesseramento in doppio utilizzo per il Campionato U13F dell'atleta Petra Volpini, nata il 17.01.2011, attualmente tesserata per la Società ASD Basket Calcinaia (cod. Fip 009349);
- verificato che l'atleta Petra Volpini risulta esser stata iscritta in lista elettronica per la sola Società ASD Basket Calcinaia nel Campionato U13M e che il doppio utilizzo a favore della Società Basket Femminile Pontedera consentirebbe alla stessa di disputare il suo Campionato giovanile di Categoria U13F;
- vista l'istanza presentata dalle Società Pall. Biella SSDARL (cod. Fip 029331) e ASD 5 Pari (cod. Fip 052046) con cui chiedono di poter trasformare in prestito il tesseramento in doppio utilizzo dell'atleta Lorenzo Rapano, nato il 25.10.2004, effettuato in data 27.09.2003;
- considerato che Lorenzo Rapano, rinnovato dalla Società Pall. Biella SSDARL ed in doppio utilizzo con la Società ASD 5 Pari non risulta esser stato mai iscritto in lista elettronica dalla Pall. Biella e che la trasformazione del Doppio Utilizzo in Prestito consentirebbe all'atleta di disputare con la Società 5 Pari tutti i Campionati cui la stessa partecipa e non il solo Campionato oggetto di Doppio utilizzo;
- vista l'istanza pervenuta da parte della Società Rim Sport Cerveteri (cod. Fip 054787) con cui chiede di poter perfezionare il ritorno da prestito dell'atleta Claudio Tomasicchio, nato il 02.04.2005, attualmente tesserato in prestito con la Società Asd Smit Roma Centro (cod. Fip 000693) ed in doppio utilizzo da prestito con la Società USD Vis Nova Basket (cod. Fip 000418);
- considerato che il rientro da prestito dell'atleta Tomasicchio Claudio, già iscritto in lista elettronica sia dalla Società Asd Smit Roma Centro che dalla Società USD Vis Nova Basket, consentirebbe allo stesso di continuare a disputare Campionati federali più adeguati alle sue capacità;
- vista l'istanza presentata dalle Società ASD Aleandre Basket (cod. Fip 041938) e AD US Catanzaro Centro Basket (cod. Fip 036501) con cui chiedono di poter trasformare in prestito il tesseramento in doppio utilizzo delle atlete Carla Meduri, nata il 10.08.2009, e Beatrice Martino, nata il 06.06.2009;
- verificato che le atlete Carla Meduri e Beatrice Martino risultano già iscritte in lista sia dalla Società ASD Aleandre Basket che dalla AD US Catanzaro Centro Basket e che la trasformazione del loro tesseramento da doppio utilizzo a prestito non comporta l'utilizzo delle due atlete da parte di una terza Società affiliata;
- vista l'istanza pervenuta dalla Società AS Dil. Basket Salso (cod. Fip 000954) con cui chiede di poter perfezionare il trasferimento definitivo dell'atleta Davide Pieralfio Maurici, nato il 19.04.2010, attualmente tesserato con la Virtus Basket Galatina (cod. Fip 054766);
- considerato che l'atleta Davide Pieralfio Maurici non risulta esser stato inserito in elettronica dalla sua Società tesserante;
- vista l'istanza presentata dalla Società ASD Botteghelle Basket (cod. Fip 019644) con cui chiede di poter effettuare il tesseramento in doppio utilizzo per il Campionato di Serie B Interregionale dell'atleta Mirko Pucinotti, nato il 27.06.2005, a favore della Società Asd Pallacanestro Viola Supporter Trust (cod. Fip 055355) pur risultando lo stesso già iscritto in lista elettronica sia dalla Società ASD Botteghelle Basket che dalla Società Stingers Asd (cod. Fip 055071) con la quale è stato tesserato in prestito;

<u>considerato</u>	che il tesseramento in doppio utilizzo dell'atleta Mirko Pucinotti consentirebbe allo stesso una importante esperienza formativa nel Campionato di Serie B Interregionale;
<u>ritenuto</u>	che le motivazioni espresse nelle istanze presentate possano essere considerate valide ai fini della concessione dei tesseramenti richiesti;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole dei Presidenti dei Comitati Regionali e di tutte le Società coinvolte;

**DELIBERA**

- il tesseramento in prestito dell'atleta Giovanni Alessandro Sarli nato il 15.05.2006 a favore della Società Cus Reggio Calabria (cod. Fip 056084);
- la modifica del tesseramento dell'atleta Andrea Spina Diana nato il 09.09.2005 da prestito regionale a trasferimento definitivo a favore della Società Pall. Colleferro (cod. Fip 044381);
- il tesseramento in prestito dell'atleta Francesco Santoro nato il 13.03.2006 a favore della Società Asd Anspi S. Rita (cod. Fip 029398);
- il nuovo tesseramento dell'atleta Edoardo Vivarelli nato il 29.09.2002 a favore della Società ASD Montemurlo (cod. Fip 051413);
- il trasferimento dell'atleta Davide De Maio nato il 01.10.2005, a favore della Società Vision Sport (cod. Fip 055921);
- il tesseramento in prestito dell'atleta Luca Torregiani nato il 04.10.2008 a favore della Società Basket Giallonero Imola (cod. Fip 001267);
- il trasferimento in doppio utilizzo per il Campionato U13F dell'atleta Petra Volpini nata il 17.01.2011 a favore della Società AD Basket Femminile Pontedera (cod. Fip 051914);
- la trasformazione del tesseramento da doppio utilizzo a prestito dell'atleta Lorenzo Rapano nato il 25.10.2004 a favore della Società ASD 5 Pari (cod. Fip 052046);
- lo scioglimento del tesseramento in doppio utilizzo del Sig. Claudio Tomasicchio nato il 02.04.2005 con la Società USD Vis Nova Basket (cod. Fip 000418) autorizzando il successivo rientro da prestito dell'atleta a favore della Società Rim Sport Cerveteri (cod. Fip.054787);
- lo scioglimento del tesseramento in doppio utilizzo delle atlete Carla Meduri nata il 10.08.2009 e Beatrice Martino nata il 06.06.2009 con la Società AD US Catanzaro Centro Basket (cod. Fip 036501) autorizzando il successivo Prestito a favore della medesima società AD US Catanzaro Centro Basket (cod. Fip 036501);
- il trasferimento definitivo dell'atleta Davide Pieralfio Maurici nato il 19.04.2010 a favore della Società AS Dil. Basket Salso (cod. Fip 000954);
- il tesseramento in doppio utilizzo per il Campionato di Serie B Interregionale dell'atleta Mirko Pucinotti nato il 27.06.2005 a favore della Società Asd Pallacanestro Viola Supporter Trust (cod. Fip 055355).
- dare mandato agli uffici competenti di procedere all'attuazione di quanto sopra deliberato mettendo in atto tutti i necessari e relativi adempimenti.

**DELIBERA N.291/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'articolo 175 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico;
- visto inoltre il capitolo 3 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2023/2024 che disciplina la modalità di presentazione della richiesta di cambio di assetto giuridico prevedendo da parte della Società interessata l'inserimento dei documenti richiesti generando la pratica su FIPonline;
- esaminate le istanze presentate dalle Società A.S.D. PALL. INTERCLUB MUGGIA (000440) e A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK (044756) in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che le istanze rispondono ai requisiti previsti dall'art. 175 del Regolamento Organico;

**DELIBERA**

di autorizzare il cambio di assetto giuridico, a norma dell'articolo 175 del Regolamento Organico e del capitolo 3 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2023/2024, delle Società di seguito elencate:

<b>codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>da</b>	<b>a</b>
000440	A.S.D. PALL. INTERCLUB MUGGIA	ANR	ASR
044756	A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK	ANR	SRL

**DELIBERA N.292/2024**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 170 del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;
- visto il punto 3.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2023/2024 in cui è fissato il termine ultimo per la presentazione dell'istanza al fine di procedere al trasferimento di sede;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società VALDOBASKET A.S.D. (cod. FIP 055484) regolarmente affiliata per l'a.s.2023/2024;
- considerato che l'istanza è stata presentata entro il termine fissato dalle Disposizioni Organizzative Annuali sopra richiamate;
- visti i documenti presentati dalla Società, con i quali il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 170 del Regolamento Organico;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede così come richiesto dalla Società indicata in tabella:

codice	denominazione	da	a
055484	VALDOBASKET A.S.D.	Segusino (TV)	Valdobbiadene (TV)

---

20 marzo 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to *Maurizio Berteà*

IL PRESIDENTE  
F.to *Giovanni Petrucci*